



TRIBUNALE DI BOLOGNA

Il Cancelliere
Dott.ssa Daniela Anconetani

Domanda di liquidazione dei beni ex art. 14-ter L. n. 3/2012

Il sottoscritto Benassi Edgardo (di seguito anche debitore, o istante, o ricorrente), C.F.: BNSDRD48R20G972C,

assistito dal dott. Pierangelo Fino, Dottore Commercialista in Bologna, Codice Fiscale FNIPNG79L27A509N, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, via Castiglione 41, dichiarando altresì di voler ricevere le future comunicazioni all'indirizzo PEC pierangelo.fino@pct.pecopen.it

PREMESSO CHE

- con istanza pervenuta il 04/09/2019, il ricorrente ha chiesto all'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna (d'ora in poi, OCC) di potersi occupare della propria crisi da sovraindebitamento, al fine di proporre un accordo sulla base di un piano ai sensi dell'art. 6 e seguenti della Legge 3/2012 e successive modifiche, dichiarando altresì la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 7, comma 2, Legge 3/2012;
 - l'OCC, verificata la sussistenza dei presupposti dianzi indicati, il 29/11/2019 ha nominato quale Gestore della Crisi il Dott. Annunziato Cotrone, Codice Fiscale CTRNNZ89D01D122F, con Studio in Bologna, Via Collegio di Spagna, 15, professionista iscritto nell'elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento dell'OCC;
- il Dott. Annunziato Cotrone, con comunicazione del 29/11/2019 ha accettato l'incarico sottoscrivendo quanto previsto dall'art. 10, comma 5, DM n. 202/2014;

- sono state effettuate una serie di riunioni tra il Ricorrente, il proprio Advisor ed il Gestore, al fine di valutare la concreta fattibilità di un accordo, ed è stata sottoposta all'attenzione del Gestore anche una bozza di Piano;
- tuttavia, ad esito del contraddittorio tra le parti, ed essendo mutate drasticamente le condizioni economiche e finanziarie dell'Istante, si è ritenuto opportuno non proseguire con la redazione di un accordo del debitore ma optare per una liquidazione del patrimonio che, sebbene più gravosa in termini patrimoniali, avrebbe garantito una migliore soddisfazione dei creditori;
- pertanto, con Istanza ex art. 15 co. 9 L. 27.01.2012 n. 3 depositata il 24 febbraio 2020 il debitore ha chiesto all'OCC la nomina di un Gestore della crisi al fine di accedere alla procedura di Liquidazione del Patrimonio ai sensi dell'artt. 14-ter e seguenti della Legge 3/2012 e successive modifiche (All. 1);
- l'OCC con provvedimento del 9 marzo 2020 ha nominato il Dott. Dante Loris Romeo, Codice Fiscale RMODTL78D27E885Y, con Studio in Bologna, Via Collegio di Spagna, 15, professionista iscritto nell'elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento dell'OCC (d'ora in poi, Gestore), che ha accettato l'incarico;
- il debitore non è ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla presente legge nè alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L.3/2012, mediante proposta di accordo o Piano del Consumatore;
- sono stati effettuati una serie di incontri ed è stata fornita la necessaria documentazione all'uopo richiesta dal Gestore, riscontrando il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che di fatto non

rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Ing. Benassi Edgardo,

DEPOSITA

a norma dell'art. 14-ter L. n. 3/2012, il seguente programma di liquidazione dei beni del suo patrimonio, al fine di poter ottenere la necessaria autorizzazione per la relativa esecuzione, con l'impegno ad integrarne i punti che, a giudizio della S.V.Ill.ma, meritino un chiarimento, modifiche e/o integrazioni, nonché a depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze.

S O M M A R I O

1. – PREMESSA	5
2. – LE CAUSE DELLA CRISI	5
3. – SITUAZIONE PATRIMONIALE	7
3.1. – Premessa.....	7
3.2. – Quantificazione dell'attivo patrimoniale.....	8
3.2.1. – Beni immobili.....	8
3.2.2. – Beni mobili.....	10
3.2.3. – Disponibilità liquida.....	11
3.3. – Quantificazione del passivo patrimoniale	12
3.3.1. – Premessa.....	12
3.3.2. – Le spese occorrenti al mantenimento	12
3.3.3. – Le passività in prededuzione	13
3.3.4. – Le passività privilegiate e chirografarie	13
3.3.4.1 – Debiti verso creditori ipotecari.....	13
3.3.4.2 – Debiti privilegiati e chirografari.....	13
4. – PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	19
5. – ATTENDIBILITA' DEL PIANO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI.....	21
6. – RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE.....	21
7. – CONCLUSIONI.....	21

1. – PREMESSA

2. – LE CAUSE DELLA CRISI

3. – SITUAZIONE PATRIMONIALE

3.3. – Quantificazione del passivo patrimoniale

3.3.1. – Premessa

Nella presente sezione viene data illustrazione delle obbligazioni assunte dal debitore, sia per i debiti accertati sia per quelli potenziali.

Tali obbligazioni sono state quantificate attraverso le evidenze documentali nella disponibilità del debitore oltre che dai riscontri ottenuti dai creditori.

Le passività, così come determinate, sono state poi ripartite distinguendo tra i creditori che vantano cause legittime di prelazione e quelli chirografari.

3.3.3. – Le passività in prededuzione

Trattasi del compenso:

- dell'Advisor, euro 25.376 inclusi accessori di legge;
- dell'OCC, euro 2.584 inclusi accessori di legge;
- fondo spese futuro, euro 5.000.

Con specifico riferimento al compenso dell'Advisor, questo fa riferimento al mandato professionale sottoscritto il 04/09/2019 (allegato sub. 5) per assistenza del Debitore nella predisposizione del Piano e nella successiva fase di liquidazione quadriennale.

Il compenso dell'OCC è stato determinato in funzione del preventivo formulato ed accettato dal debitore in merito alla liquidazione del patrimonio³.

Si è ritenuto opportuno indicare un fondo per la gestione delle spese che dovessero occorrere durante la fase di liquidazione, stimandolo in euro 5.000.

Tra le passività prededucibili vi sarà necessariamente anche il compenso del nominando Liquidatore dei beni, ma non essendo oggi possibile quantificarlo posto che la liquidazione sarà parametrata ai valori di realizzo dell'attivo patrimoniale e del passivo accertato, si è preferito non indicare una stima.

3.3.4. – Le passività privilegiate e chirografarie

3.3.4.1. – Debiti verso creditori ipotecari

Il compendio immobiliare oggetto di esecuzione è gravato dai seguenti diritti di prelazione:

Di seguito vengono evidenziate e riassunte schematicamente tutte le passività ipotecarie:

Creditore	Euro
Unicredit Spa	168.839,00
Agenzia delle Entrate Riscossione	142.181,53
Cassa Mutua Edile	28.212,40
Totale	339.232,93

Si precisa che anche il Fallimento Fondecò Srl ha, a suo tempo, iscritto ipoteca sui beni di pertinenza dell'ing. Benassi; tuttavia, sebbene vi sia stato il soddisfacimento della pretesa creditoria del fallimento, ad oggi l'ipoteca non è stata ancora cancellata.

3.3.4.2. – Debiti privilegiati e chirografari

Nella tabella che segue sono riepilogati gli ulteriori debiti di natura privilegiata e chirografaria, dei quali sarà cura del Liquidatore nominato dall'Ecc.mo Tribunale classificarli nella fase di accertamento del passivo:

Creditore	Euro
Agenzia delle Entrate – Riscossione	371.764,27
Agenzia delle Entrate	6.836,20
Impianti Tecnologici Srl in Liquidazione	19.708,68
Camurani L. S.r.l.	13.071,15
Agris di Veronesi Sergi	6.157,63
Balocchi Srl	1.602,08
Gamberini Gabriele	3.928,53
Guidastri Srl	1.438,17
Inarcassa	228.667,08
Comune di Sasso Marconi	29.221,84
Comune di Bologna	822,03
Movimento Terra Srl	4.122,14
Guber SpA	62.350,95
Banca Popolare di Verona e Novara	51.656,37
Cassa Mutua Edile	2.710
Dott. Brintazzoli Paolo	8.090,18
Totale	812.147,30

Rispetto alla quantificazione dei crediti che precedono, si informa che hanno dato riscontro alle richieste di precisazione soltanto i seguenti creditori: Agris di Veronesi Sergio, Gamberini Gabriele, Comune di Sasso Marconi, Comune di Bologna, Cassa Mutua Edile, Movimento Terra Srl, Guber SpA, Unicredit SpA, Inarcassa; non sono pervenute risposte dagli altri creditori e pertanto si è ritenuto ragionevole utilizzare i soli documenti forniti dal debitore per la individuazione del relativo credito.

Di seguito, il riepilogo della composizione dell'attivo e del passivo:

ATTIVITÀ	IMPORTO
Cessione Lotto A	70.000
Cessione Lotto B	85.000
Cessione Lotto C	75.000
Cessione Edificio in corso di costruzione	138.000
Titoli Spagna	10.270
Cessione autovettura	2.500
Canoni di Locazione Terreni	1.600
TOTALE ATTIVITÀ	382.370
PASSIVITÀ	
<i>PASSIVITÀ IN PREDEDUZIONE</i>	
Advisor (inclusi oneri accessori di legge)	25.376
OCC	2.584
Fondo spese	5.000
<i>Totale passività in prededuzione (A)</i>	32.960
<i>PASSIVITÀ</i>	
Debiti verso creditori ipotecari	339.233
Debiti privilegiati e chirografari	812.147
<i>Totale passività (B)</i>	1.151.380
TOTALE PASSIVITÀ (A+B)	1.184.340

Alle passività in prededuzione dovrà aggiungersi, come già evidenziato, anche il compenso del nominando Liquidatore, che verrà determinato con provvedimento del Tribunale al termine della Liquidazione in base ai valori dell'attivo realizzato e del

passivo ammesso; per tale, ragione, non essendo ad oggi concretamente possibile determinare in maniera puntuale i valori che verranno a determinarsi nel corso della liquidazione del patrimonio dell'Istante, si è ritenuto opportuno non fornire evidenza del compenso del Liquidatore, pur tuttavia dovendosene ben tenere a mente l'esistenza.

4. – PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

La proposta presentata si basa sullo schema liquidatorio con cessione dei beni, da dismettere in un orizzonte temporale di 4 anni dalla data di ammissione alla procedura di composizione della crisi oggetto della presente istanza.

La motivazione sottostante alla previsione della durata della procedura è individuabile nella finalità di consentire la vendita degli immobili in un più comodo arco temporale, con lo scopo di evitare la "svendita" dei beni che non farebbe altro che penalizzare i creditori. Infatti, la proposta così come formulata è stata elaborata per tenere conto delle difficoltà attuali del mercato immobiliare, evitando la soluzione, certamente più sbrigativa, ma certamente anche più sfavorevole per i creditori, di porre in vendita gli immobili in un breve momento temporale.

Dalla vendita degli immobili è prevista la soddisfazione de:

- il 100% delle spese prededucibili;
- il 100% dei creditori privilegiati ipotecari;
- i creditori privilegiati e chirografari, nella percentuale che sarà consentita ad esito delle vendite e del passivo risultante dalla liquidazione.

Non è previsto l'inserimento di ulteriori redditi mensili da parte del debitore in quanto lo stesso negli ultimi anni, considerata anche l'età, ha subito un calo di fatturato portando lo stesso a circa Euro 10.000 lordi annui.

I crediti precedenti all'ammissione del Piano, ma di cui si ignora l'esistenza, saranno liquidati nella misura massima del reddito messo a disposizione, potendosi di conseguenza ridurre le predette percentuali che, se del caso, saranno ricalcolate in modo da garantire il maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati rispetto ai chirografari.

Con riferimento ai termini di esecuzione della proposta, il debitore ha previsto di liquidare:

- le spese prededucibili ed i crediti privilegiati ipotecari, con eccezione del privilegio incapiante, all'atto della vendita dei cespiti su cui è iscritta la garanzia;
- gli altri crediti mensilmente nell'arco temporale del Piano.

Ovviamente, le stime sui tempi di presumibile soddisfazione dei creditori, al pari della percentuale di soddisfazione nei termini sopra indicati, pur essendo frutto di una valutazione ponderata, dovranno intendersi come indicativi, essendo comunque imprescindibilmente legati e dipendenti dall'andamento della liquidazione dei cespiti costituenti l'attivo del Piano.

Sarà necessaria la nomina di un Liquidatore che procederà alla cessione degli immobili nei tempi previsti dal Piano, conformemente al programma di vendite di seguito esposto.

Le procedure di vendita dovranno essere trasparenti e tali da consentire, attraverso l'adozione di idonee forme di pubblicità, il raggiungimento del valore dell'attivo in precedenza indicato. Tali vendite saranno poste in essere sotto la vigilanza degli Organi della Procedura, secondo le modalità ritenute più opportune e convenienti per il ceto creditorio, a seconda del bene da liquidare, potendosi prevedere sia la procedura con

asta competitiva con prezzo base, sia l'invito ad offrire, sia altre forme di vendita anche avvalendosi di intermediari o altri soggetti specializzati. Ad ogni modo, tali vendite saranno poste in essere con le modalità che consentano l'effetto purgativo delle formalità pregiudizievoli iscritte o trascritte. A tale riguardo si precisa che, per la maggior tutela del ceto creditorio, le cessioni potranno essere effettuate dal Liquidatore solo previa autorizzazione del Giudice.

5. – ATTENDIBILITA' DEL PIANO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

L'attendibilità dei dati del ricorrente è confermata nella relazione *ex art. 14 ter* L. n. 3/2012, redatta dal Dott. Dante Loris Romeo (allegato sub. 13). In tale documento, il Gestore ha confermato la sostanziale veridicità dei dati, potendosene dunque indurre la fattibilità del Piano, intesa come ragionevolezza delle assunzioni che ne costituiscono la base e probabilità che le stesse si concretizzino nell'arco temporale previsto dal Piano stesso.

6. – RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE

Il debitore si riserva, nell'interesse della massa dei creditori, di apportare eventuali modifiche, correzioni o integrazioni giudicate necessarie dagli organi della procedura.

7. – CONCLUSIONI

In base a quanto in precedenza descritto, il sig. Edgardo Benassi, soggetto in stato di crisi in quanto insolvente, deposita il Piano che prevede la soddisfazione dei crediti mediante la liquidazione dei beni.

Trattandosi di piano di liquidazione, ai sensi dell'art. 14-*undecies*, L. n. 3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la

conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del Piano di liquidazione.

* * *

Tutto ciò premesso, il sig. Benassi

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Bologna voglia,

ammettere il ricorrente alla procedura di liquidazione dei beni *ex* Legge 3/2012, sulla base del Piano formulato nel presente atto, con richiesta di emissione del decreto di fissazione immediata dell'udienza di cui all'art. 10 Legge n. 3/2012, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, citata Legge, ai creditori presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax o Posta Elettronica Certificata (PEC), della proposta e del decreto;

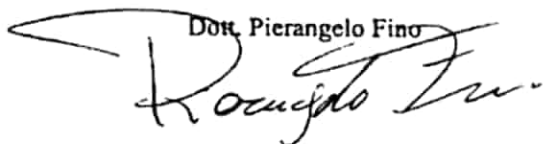
- nominare, ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 1, L. n. 3/2012, un Liquidatore dei beni, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;
 - disporre la pubblicazione della proposta e del decreto nel registro delle Imprese;
 - disporre, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventi definitivo, che non potranno esser iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- ordinare la trascrizione del decreto presso gli Uffici competenti, a cura del Liquidatore;
- ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando il debitore e la propria famiglia ad utilizzare

l'immobile presso cui risiede sino alla vendita/assegnazione dello stesso, salvo diversa determinazione;

- fissare i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lett. b), L. n. 3/2012.

L'Advisor

Dott. Pierangelo Fino



Il Debitore

Ing. Edgardo Benassi

